COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

Numero 35 Del 26-09-2017

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19:40**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Avv. FERRARESE ENRICO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. MEDICI ANGELO il quale procede all'appello nominale. Risultano

FERRARESE ENRICO	P	BASSI MATTEO	P
BARUFFALDI ROLANDO	P	TROTTO LORELLA	P
BARAZZUOLI GIULIA	P	GUIDETTI BEATRICE	P
ZAMBERLAN ILARIA	P	DALLA TORRE EMILIO	P
FRATTI IVAN	P	FELLONI ERIKA	P
PAVANELLI RICCARDO	P	GANZERLA DAVIDE	A
FURINI MAURO	P		

Presenti n. 12, Assenti 1

Assessori esterni:

MALAVASI RICCARDO	P
FRANCHI MARCO	P
GARATO MARINA	P
FOGAGNOLO ALESSANDRA	P

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.
BARAZZUOLI GIULIA
ZAMBERLAN ILARIA
FELLONI ERIKA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno dlel'odierna adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:20-09-2017
Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:20-09-2017

Il Responsabile del servizio F.to MEDICI ANGELO

Il Sindaco chiede al Segretario di procedere all'illustrazione;

Il Segretario procede all'illustrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**;

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società**:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate**;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni**:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a **500 mila euro**;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per

l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- *nessuna;*

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

ovvero così riassumibili:

società	**Attività svolta**
As2 srl	Servizi informatici e telematici (ICT)
Motivo mantenimento	
AS2 svolge per il Comune di Stienta attività strumentali all'attività istituzionale quali Servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc.), contrasto all'evasione tributaria. Tali attività non può essere svolta direttamente dal Comune per mancanza di risorse interne (mancanza di personale, know-how e hardware). Inoltre lo svolgimento all'interno risulterebbe non conveniente.	
Consorzio smaltimento RSU	Ente responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Motivo mantenimento	
Servizio di interesse generale. Consorzio obbligatorio di cui al DLGS 267/2000 - Azienda speciale ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Il Consorzio, che assume la qualifica di Ente responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, *funge da Ambito Territoriale ottimale ai* sensi *dell'art. 8, comma 5 della l.r. n.3/2000,* è titolare esclusivo delle approvazioni ed autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Consorzio gestisce gli impianti mediante la concessione, sulla base di apposito	

disciplinare, ad enti o imprese pubbliche.
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata. Tuttavia, non rientrando nel campo di applicazione della norma (Consorzio obbligatorio di cui al DLGS 267/2000**)** la si esclude dalla revisione delle partecipate.

Consorzio per lo sviluppo del polesine	Agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine in ogni sua accezione

Azienda Speciale è una Pubblica Amministrazione istituita con Decreto del Ministero dell'Interno n. 2050.15.100.128 del 19 febbraio 1963. NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata. Tuttavia, non rientrando nel campo di applicazione della norma (è una pubblica amministrazione istituita con Decreto Ministeriale) la si esclude dalla revisione delle partecipate.

ATO POLESINE (CONSIGLIO DI BACINO POLESINE)	ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile e collettamento e depurazione delle acque reflue.

Gli ATO Acqua (Ambiti Territoriali Ottimali) sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (Legge Galli) che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un'unica autorità (l'Autorità d'Ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe.
L'Autorità d'Ambito ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente, inoltre tutela il consumatore, stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del "Servizio idrico integrato": (captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, collettamento e depurazione delle acque reflue).
E' una struttura alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito, con legge, l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
Partecipazione del 3,8% in base alla popolazione.

NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Per completezza di informazione si elenca anche questo ente. Tuttavia, non rientrando nel campo di applicazione della norma (è un organismo istituito con legge la cui partecipazione è obbligatoria) la si esclude dalla revisione delle partecipate.

Polesine acque spa	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua, ciclo di depurazione.

Motivo mantenimento
SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE.
La società ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua

e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, come previsto dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 5.
Motivo mantenimento Servizio di interesse generale

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

A seguito votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di adottare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto che sulla base della ricognizione effettuata non risulta necessario procedere ad alcuna alienazione** delle partecipazioni*;*
3. di non procedere alla rilevazione straordinaria di CONSORZIO SMALTIMENTO RSU, CONSVIPO, ATO POLESINE, in quanto, dato il loro profilo giuridico, si ritiene non oggetto di rilevazione.

Con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, c.4 dlgs n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to FERRARESE ENRICO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEDICI ANGELO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno _____ all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale
F.to MEDICI ANGELO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione
☐ E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami

☐ E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N._____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale
MEDICI ANGELO